

# COMUNE DI SALENTO

PROVINCIA DI SALERNO

Protocollo n. 4465

## ORDINANZA N. 25

**OGGETTO:** Misure in materia di contenimento e prevenzione epidemiologica da COVID-19 – Sospensione delle attività in presenza fino al 7 dicembre 2020 – Plesso Scuola dell'infanzia di Fasana.

### IL SINDACO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LEONARDO DA VINCI"-O  
Prot. 0002000 del 03/12/2020  
(Entrata)

Richiamata la precedente ordinanza n. 24 del 23/11/2020 con la quale è stata sospesa l'attività didattica in presenza fino al 03 dicembre 2020;

Considerato altresì che dai comunicati Nazionali e Regionali emergono numerosi casi COVID-19 sul territorio, dati peraltro in continuo aumento;

Evidenziato che in data odierna si è tenuta una riunione con i Sindaci dei Comuni di Omignano, Sessa Cilento, Stella Cilento e Lustra al fine di coordinare l'inizio dei corsi scolastici nei suoi molteplici aspetti;

Tenuto conto che l'apertura prevista per il giorno 4 dicembre "venerdì" e quindi del fine settimana; che il 7 cade tra la domenica e la festività di giorno 8 dicembre per cui si è deciso di posticipare l'apertura delle scuole a giorno 9 dicembre p.v.;

Dato atto che il plesso scolastico di scuola dell'Infanzia della frazione Fasana di questo Comune dipende dall'Istituto comprensivo di Omignano;

Che il Sindaco del Comune di Omignano posticipa l'apertura delle attività didattiche al 09 dicembre 2020;

Atteso che si rende necessario adottare analoga misura per il plesso di Fasana del corso dell'Infanzia;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni in precedenza esposte

### DISPONE

La data di avvio delle attività didattiche della scuola dell'infanzia di Fasana presente sul territorio comunale è posticipata al giorno 09 dicembre 2020.

### DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Omignano;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo;
- Alla Regione Campania.

### AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Salento, 03 dicembre 2020



IL SINDACO  
Avv. Gabriele De Marco